

## Modifiche di Statuto - Marzo 2012

### Art. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa o, comunque, nel caso d'accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 24 del presente Statuto, vale quanto indicato all'art. 5 del medesimo.

### Art. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa o, comunque, nel caso d'accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto, vale quanto indicato all'art. 24 del medesimo.

### Art. 7 – Diritti e obblighi dei Soci

La qualità di Socio comporta l'accettazione del presente Statuto.

I Soci ordinari hanno diritto di partecipare alle adunanze, di presentare proposte e di essere eventualmente nominati alle cariche sociali. I Soci ordinari hanno diritto di voto in seno all'Assemblea, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i Soci **hanno diritto a ricevere copia** di tutte le pubblicazioni fatte dalla Società.

I Soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo. È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire, a maggioranza semplice, quote ridotte o l'iscrizione gratuita per favorire la partecipazione alla Società dei giovani.

La qualifica di Socio onorario non comporta la corresponsione d'alcuna quota associativa.

I Soci non in regola con i pagamenti della quota non hanno diritto di partecipare alle Assemblee ed a esercitare diritto di elettorato attivo o passivo.

Decade automaticamente da membro dell'Associazione il Socio che:

- presenta domanda scritta di dimissioni alla Segreteria dell'Associazione;
- omette di pagare la quota associativa annua.

In questi due casi il Consiglio prende semplicemente atto della decadenza.

È dichiarato decaduto dalla qualifica di Socio chi sia escluso per gravi motivi che rendano incompatibile la sua permanenza all'interno dell'Associazione. Il provvedimento di decadimento è deciso dai Proibiviri e ratificato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi.

I Soci decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della quota associativa annuale.

Tutti i Soci eleggono domicilio legale presso la sede della SIN.

### Art. 7 – Diritti e obblighi dei Soci

La qualità di Socio comporta l'accettazione del presente Statuto.

I Soci ordinari hanno diritto di partecipare alle adunanze, di presentare proposte e di essere eventualmente nominati alle cariche sociali. I Soci ordinari hanno diritto di voto in seno all'Assemblea, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i Soci **hanno diritto ad avere accesso** a tutte le pubblicazioni fatte dalla Società.

I Soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo. È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire, a maggioranza semplice, quote ridotte o l'iscrizione gratuita per favorire la partecipazione alla Società dei giovani.

La qualifica di Socio onorario non comporta la corresponsione d'alcuna quota associativa.

I Soci non in regola con i pagamenti della quota non hanno diritto di partecipare alle Assemblee ed a esercitare diritto di elettorato attivo o passivo.

Decade automaticamente da membro dell'Associazione il Socio che:

- presenta domanda scritta di dimissioni alla Segreteria dell'Associazione;
- omette di pagare la quota associativa annua.

In questi due casi il Consiglio prende semplicemente atto della decadenza.

È dichiarato decaduto dalla qualifica di Socio chi sia escluso per gravi motivi che rendano incompatibile la sua permanenza all'interno dell'Associazione. Il provvedimento di decadimento è deciso dai Proibiviri e ratificato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi.

I Soci decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della quota associativa annuale.

Tutti i Soci eleggono domicilio legale presso la sede della SIN.

### Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata dai Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale e dai Soci onorari, e si distingue in Assemblea ordinaria ed Assemblea straordinaria. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso d'impedimento dal Consigliere più anziano.

Essa è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci ordinari. In seconda convocazione, che deve seguire di almeno 24 ore la prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti.

Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare:

- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- sulle linee direttive dell'attività dell'Associazione;
- sull'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale;
- sulla ratifica dei Soci onorari;
- sulla nomina del Collegio dei Revisori e dei suoi componenti;
- sulla nomina dei componenti del Collegio dei Proibiviri;
- **sulla ratifica della sede del Congresso annuale.**

### Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata dai Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale e dai Soci onorari, e si distingue in Assemblea ordinaria ed Assemblea straordinaria. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso d'impedimento dal Consigliere più anziano.

Essa è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci ordinari. In seconda convocazione, che deve seguire di almeno 24 ore la prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti.

Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare:

- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- sulle linee direttive dell'attività dell'Associazione;
- sull'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale;
- sulla ratifica dei Soci onorari;
- sulla nomina del Collegio dei Revisori e dei suoi componenti;
- sulla nomina dei componenti del Collegio dei Proibiviri;
- **eliminato**

L'Assemblea Straordinaria è convocata per:

- a) apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione proposte:
  1. dal Consiglio Direttivo;
  2. da almeno 100 Soci;

**queste proposte** devono essere inviate alla Segreteria dell'Associazione almeno 6 (sei) mesi prima dell'Assemblea annuale ed essere valutate positivamente dal Consiglio Direttivo;

b) deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione (in suo impedimento dal Consigliere più anziano) senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. Si considera validamente convocata mediante la pubblicazione dell'avviso sul Giornale Italiano di Nefrologia e/o all'interno del sito web dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, preferibilmente in occasione del Congresso Nazionale, per approvare i bilanci e delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce in caso di necessità e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci salvo diverse maggioranze qualificate previste dal presente Statuto.

I Verbali dell'Assemblea sono pubblicati, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, sul sito Internet dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per:

- a) apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione proposte:
  1. dal Consiglio Direttivo;
  2. da almeno 100 Soci;

**le proposte al punto 2** devono essere inviate alla Segreteria dell'Associazione almeno 6 (sei) mesi prima dell'Assemblea annuale ed essere valutate positivamente dal Consiglio Direttivo;

b) deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione (in suo impedimento dal Consigliere più anziano) senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. Si considera validamente convocata mediante la pubblicazione dell'avviso sul Giornale Italiano di Nefrologia e/o all'interno del sito web dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, preferibilmente in occasione del Congresso Nazionale, per approvare i bilanci e delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce in caso di necessità e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci salvo diverse maggioranze qualificate previste dal presente Statuto.

I Verbali dell'Assemblea sono pubblicati, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, sul sito Internet dell'Associazione.

#### Art. 11 – Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede dell'Associazione o in altro luogo scelto dal Presidente, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

L'avviso di convocazione, contenente la data e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno, deve essere inviato per iscritto a cura del Presidente, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi d'urgenza.

Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica anche mediante sistemi di videoconferenza o audioconferenza purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità d'intervento.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni che riguardino la scelta di Soci o terzi ai quali affidare incarichi nella SIN sono assunte a maggioranza semplice, con scrutinio segreto.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo tra l'altro:

- delibera sull'ammissione dei Soci ordinari;
- nomina i Soci onorari da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- definisce la quota associativa annua e le eventuali quote ridotte,
- approva il Regolamento delle Sezioni Regionali o Interregionali;
- autorizza la costituzione di Gruppi di Studio ed approva il relativo Regolamento,
- istituisce Commissioni che affrontano argomenti specifici e definisce il relativo Regolamento
- nomina i Coordinatori dei Comitati per il Governo clinico e per la Ricerca e l'Educazione e lo Sviluppo professionale continuo;
- definisce il Regolamento Elettorale;
- nomina il Presidente del Comitato Scientifico del Congresso SIN e ratifica i componenti da lui proposti;
- nomina il Redattore-Capo e su proposta di esso ratifica i Redattori Associati, il Comitato di Redazione ed il Comitato Editoriale;
- propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto associativo;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- approva il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività

#### Art. 11 – Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede dell'Associazione o in altro luogo scelto dal Presidente, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

L'avviso di convocazione, contenente la data e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno, deve essere inviato per iscritto a cura del Presidente, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi d'urgenza.

Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica anche mediante sistemi di videoconferenza o audioconferenza purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità d'intervento.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni che riguardino la scelta di Soci o terzi ai quali affidare incarichi nella SIN sono assunte a maggioranza semplice, con scrutinio segreto.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo tra l'altro:

- delibera sull'ammissione dei Soci ordinari;
- nomina i Soci onorari da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- definisce la quota associativa annua e le eventuali quote ridotte,
- approva il Regolamento delle Sezioni Regionali o Interregionali;
- autorizza la costituzione di Gruppi di Studio ed approva il relativo Regolamento,
- istituisce Commissioni che affrontano argomenti specifici e definisce il relativo Regolamento
- nomina i Coordinatori dei Comitati per il Governo clinico e per la Ricerca e l'Educazione e lo Sviluppo professionale continuo;
- definisce il Regolamento Elettorale;
- nomina il Presidente del Comitato Scientifico del Congresso SIN e ratifica i componenti da lui proposti;
- nomina il Redattore-Capo e su proposta di esso ratifica i Redattori Associati, il Comitato di Redazione ed il Comitato Editoriale;
- propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto associativo;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- approva il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività

- svolte dalla Associazione;
- istituisce sedi secondarie, uffici e delegazioni;
- nomina due scrutatori, anche non membri del Consiglio Direttivo, che affiancano il Segretario in occasione di elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti:

- il Presidente;
- **il Segretario-Tesoriere**

i quali entrano in carica nell'anno successivo alla loro elezione.

Nell'esplicazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo potrà dare delega al Presidente, al Segretario-Tesoriere e ad altri Consiglieri e, inoltre, potrà conferire, anche per la durata di un triennio, rinnovabile, poteri specifici a soggetti esterni, procuratori e consulenti i quali, nell'ambito dell'incarico conferito, potranno rappresentare l'Associazione di fronte a terzi.

È facoltà del Consiglio Direttivo di invitare di volta in volta a partecipare alle riunioni i Soci dell'Associazione che possono fornire un particolare contributo di competenza su argomenti all'Ordine del Giorno.

La prima riunione del Consiglio Direttivo avviene immediatamente dopo l'Assemblea dei Soci ed è convocata dal Presidente o dal Consigliere più anziano.

I Verbali del Consiglio Direttivo sono pubblicati sul sito *Internet* dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente sulla *privacy*.

- svolte dalla Associazione;
- istituisce sedi secondarie, uffici e delegazioni;
- nomina due scrutatori, anche non membri del Consiglio Direttivo, che affiancano il Segretario in occasione di elezioni.

- **definisce la sede del Congresso annuale** Il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti:

- il Presidente il quale indicherà il **Segretario-Tesoriere**.

**Entrambi entreranno** in carica nell'anno successivo alla loro elezione.

Nell'esplicazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo potrà dare delega al Presidente, al Segretario-Tesoriere e ad altri Consiglieri e, inoltre, potrà conferire, anche per la durata di un triennio, rinnovabile, poteri specifici a soggetti esterni, procuratori e consulenti i quali, nell'ambito dell'incarico conferito, potranno rappresentare l'Associazione di fronte a terzi.

È facoltà del Consiglio Direttivo di invitare di volta in volta a partecipare alle riunioni i Soci dell'Associazione che possono fornire un particolare contributo di competenza su argomenti all'Ordine del Giorno.

La prima riunione del Consiglio Direttivo avviene immediatamente dopo l'Assemblea dei Soci ed è convocata dal Presidente o dal Consigliere più anziano.

I Verbali del Consiglio Direttivo sono pubblicati sul sito *Internet* dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente sulla *privacy*.

#### Art. 15 – Il Collegio dei Proibiviri

Il Collegio dei Proibiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci che durano in carica tre anni. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un numero di preferenze pari a quello dei posti resisi vacanti nel Consiglio dei Proibiviri. Possono assumere la carica di Proibiviro soltanto coloro che siano presentanti da almeno 10 (dieci) Soci, abbiano superato i 50 (cinquanta) anni di età e siano Soci della SIN da almeno 10 (dieci) anni. La carica di Proibiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e non può essere rinnovata per più di due mandati consecutivi.

Il Collegio dei Proibiviri ha una funzione conciliativa con il compito di:

- tentare di dirimere le eventuali controversie tra i Soci o tra uno o più di essi e l'Associazione nel suo complesso; in quest'ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse davanti all'Assemblea;
- dichiarare **decaduto dalla qualità di Socio ai sensi del precedente art. 8**, salvo i casi di decadenza automatica.

Il Collegio è tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l'intervento conciliativo. Il Collegio decide, sentite le parti, a maggioranza entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza dei suddetti eventi. L'azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell'intervento del Collegio dei Proibiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l'Associazione sarà competente esclusivamente il Foro di **Milano**.

#### Art. 15 – Il Collegio dei Proibiviri

Il Collegio dei Proibiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci che durano in carica tre anni. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un numero di preferenze pari a quello dei posti resisi vacanti nel Consiglio dei Proibiviri. Possono assumere la carica di Proibiviro soltanto coloro che siano presentanti da almeno 10 (dieci) Soci, abbiano superato i 50 (cinquanta) anni di età e siano Soci della SIN da almeno 10 (dieci) anni. La carica di Proibiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e non può essere rinnovata per più di due mandati consecutivi.

Il Collegio dei Proibiviri ha una funzione conciliativa con il compito di:

- tentare di dirimere le eventuali controversie tra i Soci o tra uno o più di essi e l'Associazione nel suo complesso; in quest'ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse davanti all'Assemblea;
- dichiarare **decaduti i Soci che rientrano nella fattispecie dell'art. 7**, salvo i casi di decadenza automatica.

Il Collegio è tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l'intervento conciliativo. Il Collegio decide, sentite le parti, a maggioranza entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza dei suddetti eventi. L'azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell'intervento del Collegio dei Proibiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l'Associazione sarà competente esclusivamente il Foro di **Roma**.

#### Art. 17 – Sezioni Regionali o Interregionali

L'Associazione si articola in Sezioni Regionali o Interregionali istituite con delibera del Consiglio Direttivo. Ciascuna Sezione è formata da tutti i Soci, ordinari ed onorari, operanti nella Regione o nelle Regioni di riferimento. Possono venire affiliati alla Sezione in qualità di membri associati, senza diritto elettorale attivo e passivo, i non iscritti all'Associazione.

Le Sezioni, nell'ambito delle linee generali d'indirizzo dell'Associazione, e di concerto con il Consiglio Direttivo, si occupano di:

1) promuovere e realizzare, nei diversi settori della Nefrologia, attività scientifiche, didattiche e culturali a livello territoriale, **mediante l'istituzione di peculiari Gruppi di Studio**;

#### Art. 17 – Sezioni Regionali o Interregionali

L'Associazione si articola in Sezioni Regionali o Interregionali istituite con delibera del Consiglio Direttivo. Ciascuna Sezione è formata da tutti i Soci, ordinari ed onorari, operanti nella Regione o nelle Regioni di riferimento. Possono venire affiliati alla Sezione in qualità di membri associati, senza diritto elettorale attivo e passivo, i non iscritti all'Associazione.

Le Sezioni, nell'ambito delle linee generali d'indirizzo dell'Associazione, e di concerto con il Consiglio Direttivo, si occupano di:

1) promuovere e realizzare, nei diversi settori della Nefrologia, attività scientifiche, didattiche e culturali a livello territoriale; **eliminato**

2) elaborare proposte e progetti a carattere territoriale, nel rispetto delle vigenti leggi, da sottoporre all'attenzione delle pubbliche amministrazioni ed autorità locali;

3) intrattenere rapporti con le suddette pubbliche amministrazioni ed autorità locali, così da ottenere l'applicazione delle proposte elaborate e la continuità di attenzione sui problemi in campo nefrologico;

4) elaborare proposte e progetti di carattere nazionale da sottoporre al Consiglio Direttivo;

5) promuovere ed eventualmente coordinare a livello regionale o multiregionale analisi di organizzazione e gestione sanitaria, di adeguatezza degli approcci diagnostici o terapeutici e di ogni altro aspetto organizzativo o culturale utile al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività sanitaria nel campo nefrologico.

Le Sezioni sono disciplinate, dal presente Statuto **dello** specifico Regolamento deliberato dal Consiglio

Direttivo. Esse hanno **piena** autonomia organizzativa nei rapporti con i terzi ed operano attraverso propri organi di rilievo regionale, quali l'Assemblea di Sezione Regionale o Interregionale, il Consiglio di Sezione Regionale o Interregionale e il Presidente di Sezione Regionale o Interregionale secondo la disciplina prevista nel presente Statuto e nel Regolamento.

In ossequio al principio di rappresentatività, deve essere membro di diritto del Consiglio Direttivo Interregionale almeno un rappresentante di ciascuna delle regioni che compongono la Sezione

Interregionale il quale, all'interno del suddetto Consiglio, riveste la carica di Delegato Regionale.

Nel Consiglio Direttivo Interregionale, per le Regioni non rappresentate dal Presidente, il candidato di una Regione che riceve il maggior numero di voti diventa automaticamente Delegato per quella Regione.

Al fine di assicurare la continuità dei Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali o Interregionali attraverso un rinnovo parziale, ogni anno si procede alla nomina di **alcuni Consiglieri; in particolare, nell'arco di ciascun triennio, vengono possibilmente eletti due Consiglieri il primo anno, tre il secondo e ancora due il terzo anno tenendo sempre conto, per le Sezioni Interregionali, del sopraindicato principio di rappresentatività.**

2) elaborare proposte e progetti a carattere territoriale, nel rispetto delle vigenti leggi, da sottoporre

all'attenzione delle pubbliche amministrazioni ed autorità locali;

3) intrattenere rapporti con le suddette pubbliche amministrazioni ed autorità locali, così da ottenere l'applicazione delle proposte elaborate e la continuità di attenzione sui problemi in campo nefrologico;

4) elaborare proposte e progetti di carattere nazionale da sottoporre al Consiglio Direttivo;

5) promuovere ed eventualmente coordinare a livello regionale o multiregionale analisi di organizzazione e gestione sanitaria, di adeguatezza degli approcci diagnostici o terapeutici e di ogni altro aspetto organizzativo o culturale utile al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività sanitaria nel campo nefrologico.

Le Sezioni sono disciplinate, dal presente Statuto **e dallo** specifico Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo. Esse hanno

**eliminato: piena** autonomia organizzativa nei rapporti con i terzi ed operano attraverso propri organi di rilievo regionale, quali l'Assemblea di Sezione Regionale o Interregionale, il Consiglio di Sezione Regionale o Interregionale e il Presidente di Sezione Regionale o Interregionale secondo la disciplina prevista nel presente Statuto e nel Regolamento.

In ossequio al principio di rappresentatività, deve essere membro di diritto del Consiglio Direttivo Interregionale almeno un rappresentante di ciascuna delle regioni che compongono la Sezione

Interregionale il quale, all'interno del suddetto Consiglio, riveste la carica di Delegato Regionale.

Nel Consiglio Direttivo Interregionale, per le Regioni non rappresentate dal Presidente, il candidato di una Regione che riceve il maggior numero di voti diventa automaticamente Delegato per quella Regione. **Il Presidente della Sezione Interregionale è anche Delegato della Regione di appartenenza.**

Al fine di assicurare la continuità dei Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali o Interregionali attraverso un rinnovo parziale, ogni anno si procede alla nomina **di circa un terzo dei Consiglieri.**

#### Art. 19 – Commissioni SIN

L'organizzazione interna della Società Italiana di Nefrologia contempla due Comitati: Comitato per il Governo Clinico e Comitato per la Ricerca e l'Educazione e lo Sviluppo professionale continuo a loro volta articolati in Commissioni.

I Coordinatori dei due Comitati sono nominati dal Consiglio Direttivo e hanno un mandato biennale rinnovabile una sola volta.

La Commissione per il registro di Dialisi e Trapianto e *Data-Base* SIN afferisce al Comitato per il Governo Clinico, **è composta da membri designati dalle Sezioni Regionali o dai corrispondenti Assessorati della sanità** e approvati dai consigli direttivi regionali della SIN.

La Commissione **o per** secondo un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Il Coordinatore è nominato dai membri della Commissione ed è affiancato da un organo esecutivo e da un consiglio specifico **composta** da 5 membri che possono essere anche esterni alla SIN (epidemiologi, statistici o metodologi). La gestione del Registro di Dialisi può essere affidata a un *partner* esterno alla Società.

I termini dell'accordo con il gestore dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo e il contratto dovrà essere firmato dal Presidente della Società e dal Coordinatore del Registro.

Le altre commissioni sono istituite dal Consiglio Direttivo secondo specifici regolamenti.

#### Art. 19 – Commissioni SIN

L'organizzazione interna della Società Italiana di Nefrologia contempla due Comitati: Comitato per il Governo Clinico e Comitato per la Ricerca e l'Educazione e lo Sviluppo professionale continuo a loro volta articolati in Commissioni.

I Coordinatori dei due Comitati sono nominati dal Consiglio Direttivo e hanno un mandato biennale rinnovabile una sola volta.

La Commissione per il registro di Dialisi e Trapianto e *Data-Base* SIN afferisce al Comitato per il Governo Clinico, **è composta da membri designati dalle Sezioni Regionali ed eventualmente dai corrispondenti Assessorati della sanità** e approvati dai consigli direttivi regionali della SIN.

La Commissione **opera** secondo un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Il Coordinatore è nominato dai membri della Commissione ed è affiancato da un organo esecutivo e da un consiglio specifico **composto** da 5 membri che possono essere anche esterni alla SIN (epidemiologi, statistici o metodologi). La gestione del Registro di Dialisi può essere affidata a un *partner* esterno alla Società.

I termini dell'accordo con il gestore dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo e il contratto dovrà essere firmato dal Presidente della Società e dal Coordinatore del Registro.

Le altre commissioni sono istituite dal Consiglio Direttivo secondo specifici regolamenti.

**Art. 20 – Patrocinio**

Annualmente l'Associazione concede il proprio patrocinio ad iniziative nefrologiche **di carattere internazionale**, promosse dalle Sezioni Regionali ed Interregionali, dai Gruppi di Studio, dalle Commissioni o da Soci. La richiesta di patrocinio avanzata dagli organizzatori dell'iniziativa deve pervenire al Consiglio Direttivo, assieme al programma ed al *curriculum* dei relatori, con almeno **3 mesi** di anticipo rispetto alla data di svolgimento.

L'attività è regolata da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

**Art. 20 – Patrocinio**

Annualmente l'Associazione concede il proprio patrocinio ad iniziative nefrologiche **di carattere nazionale e internazionale**, promosse dalle Sezioni Regionali ed Interregionali, dai Gruppi di Studio, dalle Commissioni o da Soci. La richiesta di patrocinio avanzata dagli organizzatori dell'iniziativa deve pervenire al Consiglio Direttivo, assieme al programma ed al *curriculum* dei relatori, con almeno **2 mesi** di anticipo rispetto alla data di svolgimento.

L'attività è regolata da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

**Art. 23 – Esercizio finanziario**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo predisposto dal Segretario-Tesoriere dal quale risulti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. Il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente **devono essere presentati all'Assemblea dei soci entro il mese di luglio** e restano depositati in copia nella sede dell'Associazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, ove esistenti, durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea e finché siano approvati. I Soci possono prenderne visione.

**Art. 23 – Esercizio finanziario**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo predisposto dal Segretario-Tesoriere dal quale risulti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. Il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente **devono essere presentati all'Assemblea dei soci in occasione del Congresso nazionale** e restano depositati in copia nella sede dell'Associazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, ove esistenti, durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea e finché siano approvati. I Soci possono prenderne visione.